

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 677/2013 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 2013****recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto delle domande di certificato per lo zucchero prodotto fuori quota presentate dal 2 luglio 2013 al 10 luglio 2013 e notificate alla Commissione dal 10 luglio 2013 al 12 luglio 2013 superano il limite stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013.

- (2) Pertanto, in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013 è necessario fissare un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata.

- (3) Al fine di garantire una gestione efficace della misura, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 2 luglio 2013 al 10 luglio 2013, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013, sono state presentate domande di certificato per lo zucchero fuori quota, notificate alla Commissione dal 10 luglio 2013 al 12 luglio 2013, è applicato un coefficiente di attribuzione del 53,134774 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 29.6.2013, pag. 55.